



•ALERT•

25 GENNAIO 2022

La riforma del processo civile - le novità in tema di arbitrato

Il 25 novembre 2021, il Parlamento ha approvato la legge delega n. 206/2021, che fissa i principi e i criteri direttivi che il Governo dovrà seguire nell'adozione dei decreti attuativi per "il riassetto formale e sostanziale del processo civile". La riforma mira a **semplificare** e **migliorare l'efficienza** del processo civile e a ridurre la durata complessiva dei giudizi.

Nello specifico, l'art. 1, 15° comma della legge delega è interamente dedicato all'arbitrato e mira a rafforzare la sua efficienza e trasparenza, in modo da incrementarne l'utilizzo per la risoluzione delle controversie.

IL POTERE DEGLI ARBITRI DI ADOTTARE MISURE CAUTELARI

Il 15° comma, lett. c), prevede che gli arbitri avranno il potere di adottare provvedimenti cautelari. Verrà quindi superata la preclusione attualmente prevista dall'art. 818 cod. proc. civ. Si tratta di una novità di grande rilievo, perché detto divieto era da tempo criticato nel mondo arbitrale e ha contribuito a limitare l'attrattività del nostro Paese quale sede di arbitrati internazionali.

Tuttavia, la portata innovativa della riforma è circoscritta dal fatto che gli arbitri potranno adottare misure cautelari soltanto qualora il relativo potere venga loro **espressamente attribuito dalle parti** nella convenzione di arbitrato o in un accordo scritto successivo. Non è chiaro al momento se l'espressione "attribuito dalle parti" ricomprenderà anche il rinvio a regolamenti arbitrali; naturalmente è auspicabile che il decreto legislativo includa una previsione in questo senso.

Nell'ipotesi in cui le parti attribuiscono effettivamente agli arbitri la possibilità di adottare misure cautelari, i giudici ordinari resterebbero competenti solo relativamente alle domande proposte **anteriormente all'accettazione** degli arbitri. Da un sistema che prevedeva la competenza esclusiva dei giudici in materia cautelare si passerebbe ad uno che prevede la competenza esclusiva degli arbitri a partire dalla loro accettazione dell'incarico. L'ordinamento italiano, pertanto, diventerebbe ancor più favorevole rispetto a molti ordinamenti stranieri nei quali, anche successivamente alla costituzione del tribunale arbitrale le parti possono scegliere a quale autorità rivolgersi.



La legge delega, poi, non detta linee guida relativamente al riconoscimento e all'esecuzione delle misure cautelari. Sul punto, pertanto, occorrerà attendere il contenuto dei decreti delegati del Governo.

LA NOMINA DEGLI ARBITRI

La lett. a) del 15° comma vuole rafforzare le garanzie di **imparzialità** e **indipendenza** degli arbitri.

Si prevede (i) la facoltà delle parti di **ricusare** l'arbitro "per gravi ragioni di convenienza" nonché (ii) l'obbligo per gli arbitri di rilasciare, al momento dell'accettazione della propria nomina, una **dichiarazione** che contenga tutte le circostanze di fatto rilevanti per valutarne imparzialità e indipendenza. Se l'arbitro omette di rendere la dichiarazione, la sua eventuale accettazione è invalida. Nel caso in cui, invece, l'arbitro renda la dichiarazione ma ometta di indicare le circostanze di cui all'art. 815 cod. proc. civ. (difetto di qualifica o interesse nella causa o connessione con le parti, i loro rappresentanti o i loro avvocati), decade dall'incarico.

La disposizione appare in realtà superflua per gli arbitrati amministrati, se si considera che obblighi di disclosure sono già adeguatamente previsti dalle best practices internazionali (IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration, General Standard 3) e dai regolamenti arbitrali delle più importanti istituzioni italiane e internazionali (Art. 20 CAM Arbitration Rules; Art. 11(2) ICC Arbitration Rules; Art. 13 SIAC Rules). Tuttavia, l'introduzione di tali obblighi potrebbe rivelarsi utile (se non necessaria) negli arbitrati ad hoc, che rappresentano ancora gran parte degli arbitrati con sede in Italia, come recentemente emerso nella vicenda BEG S.P.A. c. Italia, esaminata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Nel caso di specie, infatti, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto che la mancanza di imparzialità dell'arbitro costituisce una violazione dell'art. 6, paragrafo 1 della CEDU che stabilisce il c.d. diritto all'equo processo. Questa chiara presa di posizione potrebbe, di fatto, incentivare gli Stati all'introduzione di obblighi vincolanti di disclosure in capo agli arbitri.

La lett. h) del 15° comma richiede poi che le nomine degli arbitri **da parte dell'autorità giudiziaria** siano improntate a criteri di **trasparenza, rotazione ed efficienza**. Ancora una volta, se da un lato l'intento di garantire la qualità delle nomine arbitrali è assolutamente condivisibile, dall'altro va rilevato che:

- l'applicabilità pratica di tale regola sembra essere limitata agli arbitri *ad hoc*;
- la previsione non fa alcun riferimento al criterio fondamentale della competenza degli arbitri da nominarsi;
- soltanto i decreti delegati chiariranno se verranno implementate le liste di arbitri da cui le autorità giudiziarie potranno attingere per le nomine.

LE RESTANTI PREVISIONI

La legge delega, poi, fissa altri principi rilevanti:

- dovrà essere espressamente prevista l'esecutività del decreto con il quale il presidente della Corte d'Appello dichiara l'efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna;
- le parti avranno il potere di scegliere e indicare la legge applicabile al merito. La reintroduzione di tale (alquanto scontata) previsione è legata alla necessità di individuare la legge applicabile negli arbitrati internazionali;
- il termine per l'impugnazione per nullità del lodo rituale sarà ridotto a sei mesi;
- quanto all'arbitrato societario, attualmente regolato dal d.lgs. n. 5/2003, le disposizioni rilevanti in materia dovranno essere inserite nel codice di procedura civile; il Governo, inoltre, dovrà prevedere la reclamabilità dell'ordinanza che decide sulla richiesta di sospensione delle delibere assembleari;

- infine, il Governo dovrà regolare la *traslatio iudicii* dal giudizio arbitrale al giudizio ordinario e viceversa. A dire il vero, già la L. n. 162/2014 aveva tentato di favorire il trasferimento delle controversie in sede arbitrale per ridurre il carico di lavoro dell'autorità giudiziaria. Non è chiaro perché, invece, l'attuale riforma vorrebbe incoraggiare un ritorno al giudizio ordinario, a dispetto dell'obiettivo di ridurre il contenzioso nei Tribunali.

Il bilancio sulla riforma sembra essere positivo. Ad eccezione di alcune previsioni ridondanti, lo sforzo di riorganizzazione della materia e, prima ancora, la volontà di rimuovere il divieto per gli arbitri di adottare misure cautelari sono sicuramente apprezzabili. Naturalmente, per valutare come questi principi saranno tradotti nella pratica e se la riforma avrà raggiunto i suoi obiettivi, bisognerà attendere i decreti attuativi che il Governo dovrà emanare entro quest'anno.

CONTATTI

Gian Paolo Coppola

gianpaolo.coppola@lcalex.it

Claudia Bosco

claudia.bosco@lcalex.it

Sara Tina

sara.tina@lcalex.it

